



DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO
SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SPORT

ART. 5 COMMA 1 LETT. B) C) D) DELLA L.R. 12/23 - SVILUPPO DELL'ECONOMIA URBANA E QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14

FAQ BANDO CONTRIBUTI HUB URBANI E DI PROSSIMITA' – 04/09/2026

Link: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/hub-urbani-e-di-prossimita>

5^ PARTE QUESITI 04/09/2026

Si chiede se le disposizioni del Bando regionale possano essere interpretate nel senso di consentire lo svolgimento, attraverso convenzione stipulata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, delle attività connesse al ciclo di vita dell'incentivo da parte della Camera di Commercio per conto del Comune, nell'ambito della gestione della misura contributiva destinata alle imprese (linea B)	Si ritiene fattibile la gestione delle procedure finalizzate alla concessione ed erogazione dei contributi destinati alle imprese insediate nell'hub di riferimento mediante convenzione con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura fermo restando che tutti gli atti (approvazione graduatoria, concessione e impegno di spesa, liquidazioni, proroghe ed eventuali revoche) discendenti dalle procedure del bando siano adottati dal Comune beneficiario del contributo regionale. Si precisa, altresì, che i costi della suddetta gestione rimangono a totale carico del Comune e non potranno essere oggetto di rendicontazione alla Regione. La documentazione da trasmettere, in sede di rendicontazione, relativamente al bando a favore delle imprese, è quella riportata alla lettera e), comma 4, paragrafo 3.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. 135/2026.
Con riferimento al paragrafo 1.2 del Bando, relativo ai requisiti e alle condizioni riguardanti le imprese beneficiarie, si chiedono i seguenti chiarimenti interpretativi riguardo all'applicazione della previsione secondo cui è riconosciuta priorità alle attività "dotate di vetrina al piano terra con affaccio su strada, area pubblica o all'interno delle corti e con locali direttamente accessibili alla clientela": 1. se tale priorità possa essere applicata mediante criterio di precedenza in caso di parità di punteggio tra domande ammissibili; 2. se possa essere recepita attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio premiale; 3. se possa determinare una priorità assoluta nell'ordinamento della graduatoria; 4. in quale fase del procedimento amministrativo debba essere concretamente applicata; 5. se il Comune disponga di autonomia nella scelta della modalità attuativa, purché coerente con gli elementi essenziali indicati nel progetto approvato	Si precisa che tale priorità è da intendersi quale assoluta nell'ordinamento della graduatoria. Pertanto, le imprese aventi affaccio al piano terra dovranno risultare in posizione prevalente rispetto alle altre.
Con riferimento ai paragrafi 2.1 e 2.2. del bando relativo a "Tempistiche procedurali e applicazione dei termini previsti dal Bando" si chiede di chiarire: 1. se il termine di sei mesi per la concessione dei contributi decorra dalla pubblicazione del bando comunale oppure dalla scadenza del termine previsto per la pubblicazione dello stesso; 2. se tale termine debba intendersi al netto delle eventuali sospensioni del procedimento conseguenti a richieste di integrazione documentale, soccorso istruttorio, verifiche presso altre amministrazioni o comunicazioni dei motivi ostativi; 3. se le diverse scadenze previste dal procedimento possano essere oggetto di proroga e, in caso affermativo, entro quali limiti e modalità; 4. se la proroga prevista per la conclusione e rendicontazione del progetto complessivo possa riguardare anche gli interventi realizzati dalle imprese nell'ambito della Linea B e la relativa erogazione dei contributi.	Il termine di sei mesi per la concessione dei contributi a favore delle imprese decorre dalla data di pubblicazione del bando comunale e si intende complessivo delle eventuali sospensioni del procedimento conseguenti a richieste di integrazione o verifiche. Riguardo le eventuali proroghe alle imprese beneficiarie del contributo, le stesse possono essere concesse, fermo restando il rispetto delle tempistiche di conclusione e rendicontazione del progetto pubblico, di cui al comma 1, paragrafo 2.2. dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 135/2026 e a condizione che siano previste nel bando comunale, e fatto salvo, comunque, quanto previsto al comma 5 del citato paragrafo 2.2.

4^ PARTE QUESITI 10/04/2026

Nella generazione del CUP di progetto, quale criterio occorre adottare nella scelta del parametro "*Natura - Classifica il tipo di azione in cui consiste il progetto*", tra "*Acquisto di beni/Acquisto o realizzazione di servizi/Concessione di incentivi ad attività produttive/Realizzazione di Lavori pubblici (opere ed impiantistica)*", posto che tutte queste voci saranno contemporaneamente presenti nel progetto integrato di sviluppo? Si può operare la scelta in funzione della tipologia di intervento che presenta la quota di spesa più alta? Ma in tale ipotesi sarà lecito inserire nel campo "costo totale del progetto" il valore complessivo, che evidentemente risulterà dalla somma di interventi di natura diversa, e non corrisponderà (e di molto) al valore dell'azione corrispondente alla classificazione prescelta?

Nel caso poi che la classificazione da preferire (in base al criterio che si è deciso di adottare) fosse la concessione di contributi alle imprese (lettera B), e che quindi nella prima schermata si scegliesse "*Concessione di incentivi ad attività produttive*", la procedura di generazione del CUP richiederebbe di indicare obbligatoriamente il beneficiario tramite l'inserimento del codice fiscale; ovviamente, si tratta di un dato non univoco (i beneficiari saranno numerosi) e comunque, certamente non noto al momento di acquisire il CUP master. A quale codice fiscale/partita IVA occorre, se si presenta questa particolare ipotesi, intestare il CUP master? È possibile usare il codice fiscale del Comune, al solo scopo di completare la procedura di generazione del CUP?

Come noto l'acquisizione del CUP spetta al soggetto titolare del progetto di investimento pubblico e quindi al Comune che dovrà comunicarlo in sede di domanda di contributo alla Regione. Considerato che il progetto di sviluppo di Hub urbani e/o prossimità attiene a tre diverse linee di intervento consistenti nella linea A (realizzazione di lavori pubblici), linea B (Contributi a imprese) e linea C (attività di promozione e marketing) e vista la necessità, a livello contabile nonché al fine di garantire la tracciabilità complessiva del progetto oggetto di contributo, di indicare un **CUP unico** del progetto oggetto di richiesta di finanziamento, nella generazione del CUP del progetto, si suggerisce, per la scelta del parametro "*Natura - Classifica il tipo di azione in cui consiste il progetto*", tra *Acquisto di beni/Acquisto o realizzazione di servizi/Concessione di incentivi ad attività produttive/Realizzazione di Lavori pubblici (opere ed impiantistica)*, quella della tipologia di intervento pubblico prevalente ossia, quella avente la quota di spesa più alta tra le linee A e C.

In sintesi, si precisa che, in sede di domanda necessita indicare il CUP relativamente agli interventi pubblici di cui alle linee A e C, stante la necessità di acquisire i CUP per la linea B solo al momento della concessione del contributo alle imprese da parte del Comune interessato quando saranno noti i soggetti beneficiari e tutte le informazioni necessarie all'acquisizione del CUP (uno per ciascuna impresa beneficiaria le quali dovranno riportare, ognuna il proprio CUP appositamente comunicato dal Comune in sede di concessione contributo, nelle relative spese sostenute).

Qualora i Comuni proponenti abbiano la necessità di candidare nell'ambito del progetto complessivo, lavori già approvati e/o appaltati e/o avviati di cui hanno già acquisito il relativo CUP, possono dare la qualifica di CUP master e registrare gli altri interventi con propri CUP collegati al predetto CUP master, **a condizione che gli interventi previsti in quest'ultimo siano totalmente candidati nell'ambito del progetto complessivo.**

In tal caso avremo:

- **CUP lavori pubblici acquisito (linea A) → qualifica di CUP master → quello da comunicare in domanda** e da riportare in ogni spesa, contratto o pagamento effettuato dal Comune con riferimento alla linea A in questione;
- **CUP derivato promozione hub (linea C) collegato al master → da riportare in ogni spesa, contratto o pagamento effettuati dal Comune nella linea C in questione.**

3^ PARTE QUESITI 31/03/2026

DOMANDA	RISPOSTA
1. È ammissibile inserire, all'interno dei paragrafi descrittivi della "Scheda Progetto", schemi grafici volti a rappresentare visivamente le sinergie tra le linee di intervento (A, B e C) e la struttura di governance prevista? 2. È possibile corredare la descrizione degli interventi infrastrutturali (Paragrafo 4) con piccole cartografie o estratti di PRG/PUG che identifichino puntualmente le aree di intervento (es. zone oggetto di rifacimento illuminazione o abbattimento barriere architettoniche) per migliorarne la comprensione tecnica? 3. Esistono limiti massimi di pagine per la "Scheda Progetto" o vincoli dimensionali per il file finale?	Il bando e la modulistica non prevedono la presentazione di documentazione aggiuntiva rispetto al format, pertanto, per garantire parità di condizioni, sarà oggetto di valutazione esclusivamente ciò che sarà riportato nelle schede e non saranno considerati ulteriori allegati. Occorre, quindi, procedere con una chiara ed esauriente descrizione dell'intervento nel format approvato. Non sono previsti limiti massimi di pagine per la "Scheda progetto" ma è necessario, come precisato negli schemi, che le descrizioni degli interventi e degli elementi essenziali del bando siano sintetici per una maggiore fruibilità dei contenuti.

2^ PARTE QUESITI PUBBLICATI IL 12/03/2026

DOMANDA	RISPOSTA
Si chiede se tra gli interventi pubblici finalizzati alla rigenerazione, riqualificazione e adeguamento del contesto urbano in cui si svolge l'attività di commercio su area pubblica ("aree mercatali") possa essere ricompreso anche un investimento rivolto all'adeguamento di un immobile pubblico al cui interno è presente un mercato pubblico e che quindi rappresenta a tutti gli effetti una "area mercatale".	Considerato che nella linea A sono previsti anche investimenti per la riqualificazione delle aree mercatali, si ritiene ammissibile su detta linea un intervento di riqualificazione da parte del Comune dell'immobile di proprietà comunale destinato a mercato coperto, ove sia a tutti gli effetti istituito come mercato per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, in concessione, ai sensi della normativa regionale di settore.
Tra le opere pubbliche in corso di progettazione/realizzazione, il Comune è intenzionato all'inserimento in progetto degli interventi funzionali al nuovo mercato coperto all'interno dell'immobile vincolato. In particolare, tali interventi si caratterizzano come segue: - affidamento a soggetto esterno della progettazione degli allestimenti interni all'immobile, funzionali a definire il layout del nuovo mercato rionale; - acquisizione da parte del Comune di arredi e attrezzature discendenti dal progetto di cui sopra; - riqualificazione e allestimento interno di un piccolo immobile da dedicare ai magazzini degli operatori commerciali del nuovo mercato.	Come già sopra riportato, si ritiene ammissibile sulla linea di finanziamento A l'intervento di riqualificazione, da parte del Comune, dell'immobile di proprietà comunale destinato a mercato coperto, ove sia a tutti gli effetti istituito come mercato per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, in concessione, ai sensi della normativa regionale di settore. Di conseguenza, anche le relative spese di progettazione, nel limite del 10% dell'importo degli interventi pubblici in conto capitale, e l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi all'intervento di cui sopra risultano ammissibili. Non si ritiene, invece, ammissibile l'intervento di riqualificazione di altro immobile, distinto dall'immobile destinato al mercato coperto (es. magazzini degli operatori commerciali), in quanto non risulta coerente con la linea di finanziamento in argomento destinata a finanziare interventi di riqualificazione di spazi pubblici ed aree mercatali.
Nel caso in cui l'importo previsto per la Linea B a seguito del relativo bando non venisse utilizzato tutto, è possibile rimodularlo sulla restante parte della Linea A in conto capitale e/o sul complessivo (capitale e corrente), nei termini indicati dall'art. 4.2 comma 3 del bando con una modifica al progetto approvato?	No, non è prevista alcuna rimodulazione; in tal caso il contributo sarà proporzionalmente ridotto con riferimento alla quota del contributo regionale destinata al fondo per gli incentivi alle imprese (lett. B), così come previsto al comma 6 del paragrafo 3.3 del bando.
Nel caso di un progetto riconducibile alla Linea A, ancora non appaltato, ma per il quale è già stato preso il CUP e sono stati fatti ad esempio PFTE, è possibile inserirlo nel bando?	Sì, a condizione di procedere a collegare il CUP in questione ad un CUP master (che è quello che va comunicato in sede di domanda) a cui andranno collegati tutti i cui derivati relativi ai vari interventi previsti. Tale operazione deve essere gestita correttamente sull'apposita piattaforma provvedendo all'aggiornamento di tutte le informazioni affinché sia ben evidente la gerarchia dei vari CUP. <u>A tal riguardo è necessario che il Comune verifichi la fattibilità dell'operazione e le modalità di gestione.</u>

Per quanto riguarda gli interventi realizzati dalle imprese (Linea B) sono ammesse, tra le altre, "le imprese che esercitano il commercio su area pubblica con concessione di posteggio in mercati all'interno dell'area dell'HUB". Qualora il mercato sia gestito da un Consorzio, quale soggetto rappresentativo di tutte le imprese, può presentare e beneficiare del suddetto finanziamento?	Fermo restando che il bando dovrà essere emanato dal Comune che dovrà meglio dettagliare beneficiari, etc., con riferimento alle imprese che esercitano commercio su aree pubbliche i beneficiari che possono presentare domanda di contributo sono le singole imprese titolari della concessione di posteggio in mercato o posteggio isolato localizzato all'interno dell'area dell'hub. Pertanto, il Consorzio, che non è concessionario dei posteggi, non ha titolo a presentare l'istanza.
I corsi di formazione diretti ai commercianti e alle imprese insediati nell'area dell'hub possono rientrare all'interno delle spese ammissibili del bando dei comuni?	No, la formazione non rientra. Il bando incentivi linea B riguarda gli investimenti e nella Linea C di parte corrente si prevede esclusivamente la promozione, comunicazione ed animazione o hub management.
Nel bando imprese lettera B si intende inserire anche una sezione che consenta alle imprese di realizzare, oltre a interventi fisici sul fronte dei negozi e investimenti in strumentazioni, programmi di gestione magazzino e social, ecc., anche spese per l'adozione di tecniche di gestione dei social, produzione di contenuti e di vendita, acquisibili tramite abbonamento on line e partecipazione ad eventi.	Si precisa che risultano ammissibili, nell'ambito degli interventi per la digitalizzazione e innovazione dell'offerta commerciale previsti nella linea B, l'acquisizione dei software con licenze perpetue o pluriennali aventi vita utile pluriennale e assimilabili, quindi, a beni strumentali, i cui costi vengono ammortizzati negli anni. Viceversa, qualora le licenze siano basate su abbonamento annuale o comunque a periodo infrannuale, la spesa è considerata corrente di gestione e quindi non rientrante negli interventi finanziabili nella linea B (incentivi alle imprese), che come noto e riportato nel bando consistono in interventi in conto capitale, ossia di investimento.
Con riferimento alla linea B: trattandosi di contributo investimenti che attiene la riqualificazione anche dell'immobile destinato all'attività economica, e non essendoci sempre coincidenza tra il titolare dell'attività e la proprietà dell'immobile, come si suppone debba trovare corretta legittimazione il processo di spesa investimento su immobile non di proprietà?	Fermo restando che il bando è nella responsabilità del Comune, considerato che i beneficiari della linea B sono le imprese, si ritiene opportuno che l'istanza di contributo sia avanzata dall'impresa titolare dell'attività nel caso il progetto preveda (anche) interventi su immobile di proprietà di altro soggetto, corredata da autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione dell'intervento e prevedendo in generale il mantenimento di un vincolo di destinazione per almeno 3/5 anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo, pena la revoca totale e/o parziale del contributo concesso.

1 ^ PARTE QUESITI PUBBLICATI IL 23/02/2026

DOMANDA	RISPOSTA
Relativamente all'Azione B (Interventi in conto capitale realizzati dalle imprese) è possibile inserire in questa linea di finanziamento quale intervento oggetto di contributo da parte del Comune il miglioramento del sistema urbano dei portici (interventi di manutenzione quali tinteggiatura, ripristino intonaci, pulizia elementi lapidei) considerato che i portici su cui si affacciano le varie attività sono privati ad uso pubblico, con proprietà spesso di tipo condominiale?	Possono essere ammissibili qualora il Comune li preveda nel proprio bando. Si precisa, comunque, che in caso di lavori complessivi eseguiti da un unico esecutore, quest'ultimo dovrà fatturare a ciascuna impresa la relativa quota pro-capite.
Relativamente all'Azione B (Interventi in conto capitale realizzati dalle imprese): nell'ipotesi di concedere alle imprese il 60% della spesa ammissibile (fino a un massimo di 30.000,00), il restante 40% può rientrare all'interno di altre forme di finanziamento pubblico o il restante cofinanziamento deve essere sostenuto esclusivamente dall'impresa?	Come previsto al comma 5 del paragrafo 2.3 del bando, gli aiuti concessi alle imprese sulla base del Regolamento (UE) n. 2023/2831 potranno essere cumulati con altri aiuti (<i>che non escludono il cumulo</i>) concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento medesimo. Resta salva la facoltà dei Comuni all'atto dell'emanazione dei bandi di finanziamento delle imprese, di introdurre il divieto di cumulo con altri aiuti.
Relativamente all'Azione A (Interventi in conto capitale realizzati dai Comuni): il contributo in oggetto prevede un finanziamento massimo dell'80% (per i Comuni montani) a fronte del cofinanziamento minimo del 20% da parte del Comune. Questa quota minima del 20% spettante al Comune è riducibile attraverso un cofinanziamento dato da altri Soggetti (pubblici e/o privati)?	Come previsto al comma 9 del paragrafo 2.3 del bando, i Comuni beneficiari devono provvedere a finanziare il progetto per parte non coperta dal contributo regionale con fondi propri o con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura o comunque denominati, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, che non potrà, comunque, essere superiore al 100%.
Qualora i sottoscrittori dell'Accordo siano Associazioni/Consorzi o associazioni di ambulantisti del centro storico che rappresentano tutti i loro associati di cui si è inviato l'elenco nel momento di richiesta di accreditamento. Occorre che ciascun associato, per partecipare al bando che verrà pubblicato dal Comune per la linea B sottoscriva anche singolarmente l'adesione all'Accordo prima dell'uscita del Bando o la sottoscrizione può essere contestuale alla domanda di partecipazione?	No, non è necessario. Infatti, nella FAQ presente sulla pagina del sito regionale si precisava che le imprese avevano la possibilità di aderire all'Accordo di partenariato, tra le altre, anche mediante firma del legale rappresentante del consorzio, associazione e/o comitato e allegando l'elenco delle imprese partecipanti ai medesimi, risultando in tal modo aderenti all'accordo e quindi firmatarie. Va da sé che, nel caso ci fossero nuovi associati, questi potranno singolarmente aderire all'accordo di partenariato mediante una manifestazione di interesse entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione al Comune che può essere anche contestuale alla domanda medesima.
Ai fini della valutazione del punteggio come eventuali riduzioni di oneri per le imprese, può essere considerata come semplificazione la modifica al Regolamento Dehors effettuata in data 2023 (punto C2 dei criteri di valutazione)?	I punteggi dovranno valorizzare le misure che si sono messe in campo per lo sviluppo degli hub. Quindi potranno essere ragionevolmente considerate solo le misure di semplificazione o di supporto intervenute in seguito al riconoscimento degli hub candidati al contributo e quindi a decorrere da luglio 2025.
Nella linea di finanziamento B potrebbero rientrare anche copertura di spese di promozione dell'attività (stampe di materiale promozionale, sponsorizzate social,	No, trattasi di linea di intervento in parte investimenti

materiale fotografico per vendite on line, etc.), business plan, spese di consulenze fiscali e amministrative per attività esistenti e/o nuove aperture?	
La linea di finanziamento B deve essere a scavalco del 2026/2027 e quindi essere un unico bando di cui nel 2026 si impegna la cifra e si pubblica il bando e nel 2027 si eroga, oppure si vuole che almeno il 20% della cifra messa a bando sia erogata e quindi rendicontata entro il 31.12.2026?	Chiaramente la linea B non può prevedere spese sostenibili sul 2026 in quanto in tale anno si svolgeranno le attività amministrative legate all'emanazione del bando, istruttoria e concessione e così via, ma solo sul 2027 per le erogazioni a seguito della realizzazione da parte delle imprese degli interventi oggetto di contributo da parte del Comune. Resta comunque fermo, il limite del 20% da cronoprogramma delle spese per gli interventi in conto capitale (linea A + linea B).
Nel caso in cui l'Hub Manager sia un dipendente del Comune, è possibile rendicontare le ore di lavoro dedicate ad hoc al progetto?	Si. Al comma 2, paragrafo 3.3 si prevede che: in caso di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato presso il Comune, purché utilizzato in via specifica per il coordinamento e sostegno operativo del progetto, necessita Produrre in sede di rendicontazione: 1) l'atto di incarico riportante il CUP assegnato al progetto medesimo; 2) Timesheet, firmati dal dipendente e dal responsabile del procedimento o legale rappresentante del Comune; 3) prospetto del calcolo del costo orario sottoscritto dal responsabile dell'ufficio personale e controfirmato dal responsabile di progetto.
Nel caso in cui il bando della linea di finanziamento B vada deserto questo viene calcolato come percentuale del progetto non realizzato (rif. Paragrafo 4.4 Revoca del contributo e recupero somme)?	Si, rientra nel calcolo di verifica di realizzazione del progetto complessivo entro i termini previsti in misura inferiore al 70% dell'importo ammesso a contributo, al fine di evitare la revoca complessiva del contributo.
Sulla linea B il 30% obbligatorio come cofinanziamento da parte del Comune si intende come 30% dell'importo complessivo dell'intervento o il 30% dell'importo complessivo della parte di finanziamento pubblica (Comune + Regione)?	Il 30% minimo di cofinanziamento comunale per la linea B è sull'importo totale del fondo incentivi per le imprese.
In caso di interventi da parte del Comune sull'illuminazione dei portici e quindi beni di proprietà privata ad uso pubblico, questi sono esclusi dalla possibilità di finanziamento sulla linea A?	Sui portici, sulla linea A, sono ammissibili interventi di illuminazione pubblica, in quanto non costituiscono interventi diretti sui medesimi ma intervento su impianto accessorio a servizio dell'area. Si specifica che su aree di proprietà privata vincolate ad uso pubblico, in generale, sono ammissibili interventi di qualificazione dello spazio ad uso pubblico, mediante, ad esempio, l'installazione di elementi di arredo urbano, wayfinding e segnaletica coordinata, dispositivi informativi o analoghi allestimenti, comunque, reversibili, che non configurano opere edilizie o manutentive.
Sulla linea B è possibile affidare ad un soggetto terzo la fase dell'avviso pubblico fino alle risultanze di un elenco di aventi diritto per i quali il finanziamento sarebbe poi concesso ed erogato dal Comune stesso?	Considerato che il bando comunale dovrà essere emanato e gestito nel rispetto delle disposizioni del Codice degli incentivi di cui al D.Lgs. n.184/2025, si ravvisa che l'art. 7 del citato decreto prevede tale possibilità di affidare tutte o parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo, ferma restando la responsabilità in capo al Comune procedente. Si precisa, comunque, che il bando deve essere emanato del Comune medesimo e che gli eventuali oneri derivati per tali affidamenti debbano essere a carico del Comune interessato e non rientrare nel computo del cofinanziamento minimo del 30 % previsto.

Sulla <u>linea C</u> è possibile una forma di contribuzione nei confronti di soggetti privi di scopo di lucro (associazioni) ad esito di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art.12 della L.241/90 per attività di promozione e animazione dell'Hub urbano?	Premesso che la misura attiene ad azioni di promozione e animazione dell'hub sviluppate dal Comune, in accordo con il partenariato e non a bandi comunali di assegnazione di contributi ad iniziative di vari soggetti, al di fuori dei casi di affidamento ai sensi del codice degli appalti può essere utilizzato lo strumento di amministrazione condivisa con Enti del Terzo Settore (ETS), in termini di coprogettazione, disciplinato dall'art. 55 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), fermo restando procedere mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse. Nella coprogettazione ex art. 55 del D.Lgs. 117/2017, la rendicontazione non è quella "tipica" dell'appalto, ma è collegata all'accordo di collaborazione sottoscritto tra P.A. ed E.T.S. La somma prevista non è un corrispettivo di un servizio, ma sostegno a un'attività di interesse generale svolta in partenariato, di conseguenza, la rendicontazione deve dimostrare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la coerenza con il progetto condiviso. In linea generale, l'Ente del Terzo Settore dovrà presentare al Comune (che tratterà agli atti): 1) Relazione tecnica sulle attività svolte riportante: descrizione delle azioni realizzate, risultati raggiunti rispetto agli obiettivi condivisi, indicatori di output e outcome (se previsti); 2) Rendiconto economico-finanziario riportante un quadro riepilogativo delle spese sostenute (distinte pe voci di costo) distinte tra risorse pubbliche ricevute ed eventuale cofinanziamento dell'E.T.S.; 3) Giustificativi di spesa (che dovranno risultare pertinenti al progetto, effettivamente sostenute e tracciabili) a seconda di quanto previsto nell'accordo/convenzione: (Fatture quietanzate, Ricevute, Buste paga e prospetti contributivi (per il personale), Contratti di collaborazione, Estratti conto che dimostrino l'effettivo pagamento)
Un intervento, partendo dalla premessa che ricade nell'area dell'hub riconosciuto ed è nel Programma di sviluppo e innovazione, potrebbe riguardare edifici pubblici come, ad esempio, la riqualificazione e arredo di un centro polifunzionale o di un museo? O gli interventi dei Comuni devono riferirsi esclusivamente allo spazio pubblico e aree all'aperto?	Vedere paragrafo 2.1, comma 1 lett. A) ove si parla di qualificazione degli hub urbani e/o di prossimità riconosciuti, mediante rigenerazione, riqualificazione e adeguamento del contesto urbano dell'area interessata (arredo e decoro urbano, illuminazione e interventi su spazio pubblico, ecc.), ivi comprese le aree mercatali. Quindi non interventi su immobili.
Eventuali "misure di semplificazione per le imprese nonché ulteriori misure di sostegno al tessuto imprenditoriale (semplificazioni regolamentari, riduzioni di tassazione e di oneri etc.)" per essere inserite nel progetto che si candida a bando devono essere presenti anche all'interno del Programma di sviluppo e innovazione?	No, in quanto trattasi solo di misure messe in campo a decorrere da luglio 2025 per lo sviluppo degli hub e funzionali all'assegnazione di punteggio di valutazione del progetto candidato.
Per quanto riguarda l'emanazione del bando per le imprese potrà riguardare tutte le MPPI dell'area dell'hub che hanno aderito all'Accordo di partenariato o dovrà riguardare solo alcune categorie specifiche come, ad esempio, imprese del commercio, pubblici esercizi e dei servizi?	Il bando per le imprese riguarderà quelle che hanno aderito all'accordo o che aderiranno entro il termine di presentazione della domanda di contributo al Comune di riferimento. L'individuazione delle categorie specifiche è lasciata alla decisione del Comune responsabile dell'emanazione del bando fermo restando <i>la priorità per quelle che abbiano vetrina al piano terra con affaccio su strada, area pubblica o all'interno delle corti e con locali direttamente accessibili alla clientela.</i>

Rispetto all'importo massimo di contributo regionale destinato alla spesa in conto capitale (400.000,00 €) c'è una percentuale (%) minima e/o massima di contributo regionale da destinare al bando per le imprese?	No, ma la quota di contributo regionale da destinarsi al fondo per gli incentivi alle imprese per gli interventi in conto capitale realizzati da quest'ultime (lett. B) non potrà essere superiore al 70% del fondo totale medesimo (80% per i Comuni montani).
C'è una percentuale (%) minima e/o massima da destinare al bando imprese rispetto invece l'importo complessivo totale di progetto (somma delle linee A, B e C)?	No, si veda risposta precedente.
Nel caso la candidatura avvenga da parte di un'Unione di Comuni per conto di un Comune con hub poi i contributi vengono erogati direttamente al Comune? Le procedure di rendicontazione finale alla Regione saranno a cura del Comune o dell'Unione di Comuni che ha presentato la domanda di contributo?	Dipende dagli atti di attribuzione di competenze della gestione dei progetti in questione alle Unioni dei Comuni. Si precisa, comunque, che in caso in cui le spese siano sostenute e pagate da Unioni dei Comuni, la Regione liquiderà ed erogherà il contributo al Comune beneficiario.
Nella "Scheda Progetto", al punto 13, occorre inserire gli importi splittati tra: spese tecniche, lavori e oneri di sicurezza distinti per intervento oppure, ad esempio, tutte le spese tecniche degli interventi previsti vanno accorpate in un'unica riga come anche tutte le spese relative ai lavori (anche se per interventi diversi) vanno accorpate in un'unica riga? Nel caso di spese per l'acquisto di elementi di arredo di un centro polivalente queste andranno inserite a parte nella voce "intervento n. ..."? 	Le voci relative alle spese tecniche e oneri per la sicurezza, indipendentemente dal numero degli interventi previsti, vanno accorpate in un'unica voce. I singoli interventi invece vanno tenuti distinti (es. intervento 1: pavimentazione piazza X; Intervento 2: sistemazione area mercatale e così via).

